

Come controllare le perdite


Gli **impianti fissi di protezione antincendio** contenenti 3 kg o più di gas fluorurati come agente estinguente devono essere controllati regolarmente da personale certificato per verificare l'eventuale presenza di perdite.

Frequenza minima dei controlli delle perdite	Quantità di gas fluorurati		
	≥3kg e <30kg	≥30kg e <300kg	≥300kg
Senza l'installazione di un appropriato sistema di rilevamento delle perdite correttamente funzionante	ogni 12 mesi	ogni 6 mesi	ogni 3 mesi (*)
Con l'installazione di un appropriato sistema di rilevamento delle perdite correttamente funzionante	ogni 12 mesi	ogni 12 mesi	ogni 6 mesi

(*) Un sistema di rilevamento di perdite che avverta l'operatore in caso di perdita è obbligatorio per gli impianti contenenti 300 kg o più di gas fluorurati. Gli impianti di protezione antincendio installati prima del 4 luglio 2007 devono essere dotati di tali sistemi entro il 4 luglio 2010.

Quando è previsto un regime di ispezione conforme alla norma ISO 14520, i requisiti del regolamento sono rispettati a condizione che le ispezioni abbiano almeno la stessa frequenza.

Requisiti standard di controllo delle perdite conformemente al regolamento (CE) n. 1497/2007 della Commissione



Le fasi 1 e 2 devono essere sempre eseguite. Se non vengono rilevate perdite, la procedura è completata con l'aggiornamento del registro del sistema (fase 5).

Le perdite eventualmente rilevate devono essere riparate non appena possibile ed entro un mese dalla data della riparazione deve essere nuovamente effettuato un controllo completo.

1 Controllare il registro del sistema

Prima di effettuare il controllo delle perdite, il personale certificato deve controllare il registro del sistema. Il registro deve indicare la quantità di gas fluorurati.

Speciale attenzione va prestata alle informazioni riguardanti eventuali problemi ricorrenti o aspetti problematici.

2 Controlli visivi e manuali

Dispositivi di comando, contenitori, componenti e collegamenti sotto pressione devono essere sottoposti a controllo visivo per verificare l'eventuale presenza di danni e segni di perdite.

Il personale certificato deve controllare se si verifica **una** delle seguenti situazioni, che presumono una perdita:

- Un sistema fisso di rilevamento delle perdite segnala una perdita.
- Un contenitore segnala una perdita di pressione, regolata secondo la temperatura, di più del 10%.
- Un contenitore segnala una perdita della quantità di estinguente di più del 5%.
- Altri segni indicano una perdita della carica.

I manometri e i dispositivi di monitoraggio del peso devono essere controllati una volta ogni 12 mesi per assicurarne il corretto funzionamento.

3 Riparare le perdite

Le perdite rilevate devono essere eliminate riparando o sostituendo **non appena possibile** i contenitori o altri componenti che presentano perdite. Prima di effettuare la ricarica, deve essere eseguita una prova di tenuta.

Dopo la riparazione, il registro del sistema deve essere aggiornato con le informazioni pertinenti.

4 Controllo di verifica

Dopo aver riparato le perdite, va eseguito un controllo di verifica **entro un mese** dalla data della riparazione. Speciale attenzione va riservata alle parti in cui sono state individuate e riparate le perdite nonché alle parti adiacenti nei casi in cui sia stata esercitata una pressione durante la riparazione. Per il controllo di verifica occorre attenersi ai requisiti standard di controllo delle perdite.

5 Aggiornare il registro del sistema

Il registro del sistema deve essere aggiornato dopo ogni controllo delle perdite.

Ulteriori informazioni

<http://ec.europa.eu/environment/climat/fluor>

Fotografie: Kidde Brand- und Explosionsschutz GmbH, Germania, photocase

© Comunità europee, 2009

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte



Informazioni

per

personale tecnico e imprese che lavorano su impianti contenenti gas fluorurati ad effetto serra

Impianti fissi di protezione antincendio ed estintori



Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra e atti di esecuzione

Impianti fissi di protezione antincendio ed estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra



Introduzione

Nel quadro del protocollo di Kyoto l'Unione europea si è impegnata a ridurre le proprie emissioni di gas ad effetto serra nel periodo 2008-2012 dell'8% rispetto ai livelli del 1990, anno di riferimento. Il protocollo di Kyoto riguarda, tra gli altri, tre gruppi di gas fluorurati ad effetto serra (i cosiddetti F-gas): idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) ed esafluoruro di zolfo (SF₆). La maggior parte di tali gas fluorurati ha un elevato potenziale di riscaldamento globale (GWP).

I gas fluorurati sono utilizzati in varie applicazioni, una delle quali ne prevede l'impiego come agenti estinguenti negli impianti fissi di protezione antincendio e negli estintori.

Il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra (regolamento sugli F gas) è entrato in vigore nel 2006. Lo scopo del regolamento è ridurre le emissioni di questi gas e contribuire all'obiettivo di riduzione delle emissioni dell'Unione europea e degli Stati membri nell'ambito del protocollo di Kyoto.

Il regolamento, integrato da 10 regolamenti della Commissione (atti di esecuzione), stabilisce requisiti specifici per le varie fasi dell'intero ciclo di vita – dalla produzione a fine vita – dei gas fluorurati. Ne consegue che vari soggetti sono interessati dal regolamento.

A chi è destinato il presente foglio di istruzioni?

Il presente foglio è destinato al **personale tecnico e alle imprese** che lavorano sugli **impianti fissi di protezione antincendio ed estintori** rientranti nel campo di applicazione del regolamento sui gas fluorurati. Il presente documento ha lo scopo di fornire informazioni e orientamento in merito alle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 842/2006 e dei relativi atti di esecuzione e non ha carattere vincolante. Le informazioni per gli operatori delle apparecchiature menzionate in precedenza sono disponibili in una pubblicazione separata.

Quali sono le attività pertinenti?

Le seguenti attività riguardanti gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori, se non eseguite nel luogo di produzione durante la fabbricazione o la riparazione, possono essere effettuate soltanto da personale e/o imprese in possesso del certificato appropriato conformemente al regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione.

Attività	Personale certificato	Personale certificato
Installazione di impianti fissi di protezione antincendio	✓	✓
Manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio	✓	✓
Controllo delle perdite di impianti fissi di protezione antincendio contenenti ≥3kg di gas fluorurati	✓	
Recupero di gas fluorurati da impianti fissi di protezione antincendio ed estintori	✓	

Per **installazione** si intende il primo collegamento, nel luogo di utilizzo, di uno o più serbatoi contenenti o destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra utilizzati come agenti estinguenti e dei relativi componenti, ad esclusione dei componenti che non influiscono sul contenimento dell'agente estinguente prima del suo rilascio a fini antincendio.

La **manutenzione o riparazione** comprende tutte le attività che implicano un intervento sui serbatoi contenenti o destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra utilizzati come agenti estinguenti o sui relativi componenti, ad esclusione dei componenti che non influiscono sul contenimento dell'agente estinguente prima del suo rilascio a fini antincendio.

Per **controllo delle perdite** si intende l'esame dell'impianto per l'individuazione di eventuali perdite di gas fluorurati ad effetto serra usati come agenti estinguenti.

Per **recupero** si intende la raccolta e lo stoccaggio di gas fluorurati ad effetto serra usati come agenti estinguenti dagli impianti di protezione antincendio e dagli estintori (solitamente la raccolta del gas dai contenitori viene effettuata nel luogo di produzione).

Importante: anche se l'operatore ha la responsabilità di predisporre l'esecuzione delle attività descritte in precedenza da parte di personale certificato, il personale certificato (e/o l'impresa) ha la responsabilità di eseguire correttamente le attività.

Come ottenere un certificato

Personale

Per ottenere un certificato, il personale deve superare un esame teorico e pratico organizzato da un organismo di valutazione designato. Il regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione definisce i requisiti minimi relativi alle competenze pratiche e alle conoscenze teoriche che devono essere valutate nell'esame. I certificati sono rilasciati da organismi di certificazione designati dagli Stati membri.

Imprese

Per ottenere un certificato per le attività di installazione, manutenzione o riparazione, le imprese devono soddisfare determinati requisiti. Come condizioni minime, il regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione prevede che le imprese:

- impieghino personale certificato per le attività pertinenti in numero sufficiente da coprire il volume d'attività previsto e
- siano in grado di dimostrare che il personale impegnato in tali attività ha a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle.

I certificati sono rilasciati da organismi di certificazione designati dagli Stati membri.

Riconoscimento reciproco

I certificati rilasciati in uno Stato membro sono validi in tutti gli Stati membri, ma questi ultimi possono richiedere una traduzione del certificato.

Certificati provvisori

Durante un periodo transitorio non oltre il 4 luglio 2010, in alcuni Stati membri possono essere applicati sistemi di certificazione provvisoria. Per maggiori informazioni, il personale e le imprese devono rivolgersi alle autorità competenti del proprio Stato membro. Ai certificati provvisori non si applica il riconoscimento in tutta l'Unione europea.